



DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO RESIDENZIALE DI CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA)

Approvato dalla Giunta dell'Unione nella seduta del 30/11/2016 con Deliberazione n. 81

ART. 1 – OGGETTO DELLA DISCIPLINA

ART. 2 – FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

ART. 3 – IL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI

**ART. 5 - PROCEDURA PER L'ACCESSO AI POSTI PER RICOVERI
RESIDENZIALI DEFINITIVI**

ART. 6 – CRITERI DI PRIORITA' E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

ART. 7 - COMPILAZIONE E GESTIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 8 - INSERIMENTO IN CASA RESIDENZA ANZIANI

ART. 9 - TRASFERIMENTI, SOSPENSIONI E DIMISSIONI

ART. 10 - ONERI E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

ART.11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DELLA DISCIPLINA

La presente Disciplina regola i criteri e le modalità di ammissione ai posti residenziali accreditati presenti nei servizi di Casa Residenza per Anziani (di seguito nominata anche CRA) ubicati sul territorio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (di seguito nominata anche Unione), oppure in posti accreditati fuori Distretto, a favore di anziani (o adulti con patologie assimilabili all'età anziana) non autosufficienti.

I posti residenziali accreditati presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico si trovano presso le CRA denominate:

- Casa Serena, ubicata nel Comune di Sassuolo;
- Casa Speranza, ubicata nel Comune di Montefiorino, frazione Guscioia;
- Coccapani, ubicata nel Comune di Fiorano Modenese;
- Carlo Stradi, ubicata nel Comune di Maranello;
- Opera Pia Castiglioni, ubicata nel Comune di Formigine;
- Residenza Formigine, ubicata nel Comune di Formigine;
- Villa Estense, ubicata nel Comune di Maranello, frazione Torre Maina.

ART. 2 – FINALITA' DELLA DISCIPLINA

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in accordo con l'Azienda USL- Distretto di Sassuolo, stabilisce criteri omogenei per la gestione della graduatoria unica distrettuale di inserimento di anziani non autosufficienti (o adulti con patologie assimilabili all'età anziana) nelle CRA accreditate, al fine di:

- garantire a tutti i cittadini dell'Unione modalità di accesso omogenee e trasparenti,
- garantire la tutela delle persone non autosufficienti in condizioni di maggiore bisogno socio-sanitario.

ART. 3 – IL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI

La Casa Residenza per Anziani è una struttura socio-sanitaria residenziale destinata ad accogliere, per ricoveri permanenti e definitivi, oppure per ricoveri di carattere temporaneo, ospiti non autosufficienti, di grado medio ed elevato, con problematiche assistenziali e sanitarie che necessitano di elevati livelli di aiuto, sostegno e protezione e che, per questo, non possono essere adeguatamente assistiti al domicilio.

Il servizio di CRA garantisce:

- ospitalità ed assistenza continuativa nelle attività quotidiane;
- assistenza alberghiera completa;
- occasioni di socializzazione e di vita comunitaria, in integrazione con la famiglia ed il territorio;
- assistenza sanitaria mediante prestazioni mediche, infermieristiche e fisioterapiche;
- un programma assistenziale individualizzato (PAI) destinato al mantenimento/miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'ospite.

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI

Possono essere inseriti nelle Case Residenza per Anziani i cittadini, residenti da almeno 6 mesi in uno dei Comuni facenti parte all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che presentano le seguenti caratteristiche:

- anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
- adulti non autosufficienti con patologie assimilabili all'età anziana.

L'accertamento della condizione di non autosufficienza, in relazione a fattori sociali, relazionali e sanitari, è effettuato dall'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM), composta, di norma, da medico geriatra, infermiere professionale ed assistente sociale. L'esito dell'UVM identifica i potenziali beneficiari dei posti residenziali presso le CRA, ovvero:

- Utenti con livello medio di non autosufficienza;
- Utenti con livello grave di non autosufficienza (si intendono gli utenti che abbiano ottenuto, all'interno dello strumento di valutazione BINA, un punteggio, riferito ai soli item sanitari, pari o superiore a 450);
- Utenti con elevate necessità assistenziali (es. Gravissime Disabilità Acquisite).

ART. 5 – PROCEDURA PER L'ACCESSO AI POSTI PER RICOVERI RESIDENZIALI DEFINITIVI

I cittadini interessati possono, in qualunque momento, segnalare al Servizio Sociale Territoriale di competenza lo stato di bisogno di soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente articolo 4. A tale segnalazione segue la valutazione dell'Assistente sociale Responsabile del caso, per la definizione di un progetto assistenziale individualizzato (PAI).

Se dalla valutazione del Responsabile del caso emerge la necessità di un inserimento in Casa Residenza, viene compilata un'apposita domanda a firma dell'interessato (o dei suoi familiari o congiunti o dell'Amministratore di sostegno). La domanda deve essere corredata di apposita documentazione sanitaria (es. certificazione di invalidità civile, referti specialistici), della documentazione attestante la situazione economica (ISEE), nonché del modulo, debitamente sottoscritto, relativo alla corresponsione della retta prevista a carico dell'ospite della CRA.

In seguito, viene attivata l'UVM che certifica il livello di non autosufficienza e predispone un programma di assistenza personalizzato con il coinvolgimento dell'anziano (o dei suoi familiari o congiunti o dell'Amministratore di sostegno) che include anche l'indicazione della CRA, compresa tra quelle di cui al precedente articolo 1, presso cui inserire l'utente.

L'interessato (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno), salvo quanto specificato al successivo articolo 7 in merito alle persone con elevata gravità della condizione sanitaria, può indicare un ordine di preferenza riferito alla CRA a cui accedere, purché compresa tra quelle di cui al precedente articolo 1, esprimendo fino ad un massimo di n° 3 opzioni.

Il Responsabile del caso, previa acquisizione dell'esito dell'accertamento dell'UVM e della restante documentazione, compila le schede di attribuzione del punteggio relative alla situazione della rete familiare e reddituale; successivamente provvede a trasmettere la

domanda, corredata dalla documentazione, all'Ufficio di Piano che provvede all'inserimento dell'utente all'interno della graduatoria che definisce l'ordine di accesso al servizio.

ART. 6 – CRITERI DI PRIORITA' E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il soggetto candidato all'ammissione in CRA viene inserito in graduatoria sulla base di un punteggio complessivo attribuitogli, ottenuto dalla valutazione di tre variabili quali:

A) ASPETTI COGNITIVI E FUNZIONALI;

Il grado di non autosufficienza è determinato dalla relazione tra lo stato di salute ed il bisogno assistenziale e viene rilevato tramite gli strumenti tecnici utilizzati dall'UVM per valutare gli aspetti cognitivi e funzionali.

La tabella che segue identifica la relazione tra punteggio ottenuto nelle singole schede di valutazione ed il punteggio da attribuire per l'ammissione in graduatoria:

BINAH	Da 240 a 1.000 punti
Altri punteggi sanitari (MMSE, SPMSQ)	MMSE (da 24 a 30) o SPMSQ (1-2 errori) = 0 punti MMSE (da 21 a 23) o SPMSQ (3-4 errori) = 30 punti MMSE (da 11 a 20) o SPMSQ (5-7 errori) = 70 punti MMSE (da 0 a 10) o SPMSQ (8-10 errori) = 100 punti

B) RETE SOCIO-FAMILIARE

Il punteggio della rete socio-familiare "misura" il livello di tenuta del contesto familiare rispetto ai bisogni assistenziali dell'anziano non autosufficiente e la possibilità/capacità dei caregiver di fornire adeguata assistenza al proprio congiunto. La rete familiare è analizzata più come risorsa assistenziale che come entità anagrafica. Lo scopo delle informazioni raccolte è quello di descrivere il livello di protezione che essa è in grado di assicurare al soggetto senza il ricorso al servizio residenziale.

Il punteggio, attribuito attraverso strumenti tecnici utilizzati dall'UVM, è definito, a scalare, in misura inversamente proporzionale all'aumento dell'adeguatezza della rete di sostegno.

Di seguito sono descritte alcune delle più frequenti situazioni di composizione familiare e la conseguente relazione da considerare tra il livello di protezione assicurato dalla rete familiare ed il punteggio da attribuire per l'inserimento in graduatoria.

1) COMPOSIZIONE DELLA RETE FAMILIARE ESISTENTE

La persona è sola	100 punti
La persona ha solo familiari indiretti (fratelli, sorelle, altri parenti o affini).	80 punti
La persona ha un coniuge	60 punti
La persona ha un solo figlio.	40 punti
La persona ha due o più figli.	20 punti
Nella rete familiare di riferimento è presente uno o più membri non autosufficienti e/o con certificazione di invalidità	100 punti

2) CARICO DI CURA/FUNZIONALITA' DELLA RETE SOCIO-FAMILIARE

La situazione è interamente delegata ai Servizi del territorio	100 punti
La rete familiare presenta impedimenti oggettivi alla piena partecipazione ad un progetto e/o è capace di attivarsi solo se interpellata dai Servizi	80 punti
La rete familiare è funzionale, ma gravata da un carico di cura da almeno 5 anni	60 punti
Esiste una rete familiare, ma non risponde ai bisogni assistenziali dell'anziano	40 punti
La rete (familiare o non) presente è in grado di farsi carico della situazione, partecipa attivamente alla stesura del progetto, si attiva su richiesta dei Servizi	20 punti

3) VALUTAZIONE DELL'URGENZA

Il Servizio sociale ritiene che l'accesso alla CRA sia prioritario	100 punti
L'abitazione non consente la realizzazione di un progetto assistenziale al domicilio	100 punti

C) SITUAZIONE REDDITUALE

La componente reddituale è valutata in modo inversamente proporzionale al valore *ISEE per l'accesso a prestazioni erogate in ambito residenziale* del beneficiario.

La tabella che segue illustra la relazione tra il valore ISEE ed il punteggio da attribuire per l'inserimento in graduatoria:

ISEE da 0 a 10.000 €	100 punti
ISEE da 10.001 a 20.000 €	80 punti
ISEE da 20.001 a 30.000 €	60 punti
ISEE da 30.001 a 35.000 €	20 punti
ISEE oltre i 35.000 €	0 punti

Nel caso in cui non venga presentato l'ISEE, la domanda viene accolta con attribuzione di punteggio reddituale pari a 0.

Ai fini del mantenimento del punteggio relativo al valore ISEE, il richiedente dovrà presentare l'ISEE aggiornata ogni anno entro il 31 Marzo di ciascuna annualità. Qualora l'ISEE non venisse presentato nei tempi stabiliti dall'Unione, il punteggio relativo al valore ISEE verrà azzerato.

La somma dei punteggi ottenuti nelle aree precedentemente descritte determina il "**punteggio base**" con il quale il richiedente viene iscritto nella graduatoria che regola la priorità e l'ordine di accesso al Servizio di CRA, pertanto:

punteggio A) + punteggio B) + punteggio C) = **punteggio BASE**

D) SPECIFICI CASI COMPLESSI E PROBLEMATICI

Nei casi di situazioni particolarmente complesse e problematiche, non inquadrabili con i criteri precedentemente codificati, si consente all'UVM di sommare al "punteggio base" ulteriori 100 punti, motivati con apposita comunicazione scritta. Questa misura deve

essere utilizzata in via del tutto straordinaria e, per essere effettiva, deve essere convalidata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Conseguentemente, il punteggio valido per il posizionamento all'interno della graduatoria potrà essere così composto:

- Per gli aspetti cognitivo-funzionali (A) → punti massimi 1.100
- Per la rete socio-familiare (B) → punti massimi 300
- Per la situazione reddituale (C) → punti massimi 100

Per i casi specifici e problematici di cui alla variabile D, al "punteggio base" ottenuto dalla somma di A+B+C, potranno sommarsi eventuali 100 punti assegnati dall'UVM, per un totale generale raggiungibile di punti massimi 1.600.

ART. 7 – COMPILAZIONE E GESTIONE DELLA GRADUATORIA

In base al punteggio generale assegnato a ciascun richiedente, l'Ufficio di Piano redige una graduatoria unica per l'Unione secondo un ordine decrescente di punteggio, da quello maggiore a quello minore.

A parità di punteggio assegnato a più richiedenti per la medesima CRA, il titolo di precedenza è riconosciuto alla persona con il grado più elevato di non autosufficienza riferita agli aspetti cognitivo-funzionali (punteggio A). Nel caso in cui persista la parità del punteggio, sarà data priorità al richiedente con il punteggio sociale più elevato (punteggio B); in caso persista nuovamente la parità di punteggio, verrà valutata l'anzianità della domanda.

Fermo restando la possibilità di indicare un numero massimo di 3 preferenze di cui all'articolo 5, le persone con elevate necessità sanitarie, vale a dire le persone che abbiano ottenuto, in riferimento ai soli item sanitari dello strumento di valutazione BINA (vale a dire dall'item 1 all'item 8 inclusi), un punteggio pari o superiore a 450, saranno inserite all'interno di una graduatoria a loro riservata e riferita a posti ad alta intensità assistenziale.

In caso di oggettivo peggioramento delle condizioni complessive dell'utente, debitamente comprovato da documentazione sanitaria o da segnalazioni di modifiche della situazione socio-familiare dell'utente, il medesimo (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno), possono richiedere al Servizio Sociale Territoriale l'aggiornamento del punteggio valevole per il posizionamento in graduatoria. L'assistente sociale Responsabile del Caso potrà procedere, qualora lo ritenesse opportuno, all'attivazione dell'UVM per effettuare l'aggiornamento della valutazione dell'utente (rivalutazione).

L'utente (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno) possono, attraverso motivata comunicazione scritta, richiedere all'Ufficio di Piano di modificare le preferenze espresse circa la/le CRA in cui essere inseriti. In tal caso, l'Ufficio di Piano provvede ad aggiornare d'ufficio i dati relativi alla domanda di inserimento in CRA.

Nel caso in cui l'utente (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno) intendano rinunciare al posto offerto all'interno della CRA indicata come prima preferenza, dovranno darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano, consapevoli che si procederà d'ufficio alla cancellazione dell'interessato dalla graduatoria.

La rinuncia riferita, invece, all'inserimento in una CRA indicata come 2^a o 3^a preferenza da parte dell'utente (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno) non pregiudica la permanenza dell'interessato all'interno della graduatoria.

ART. 8 –INSERIMENTO IN CASA RESIDENZA

L'Ufficio di Piano gestisce l'inserimento di cittadini non autosufficienti in Casa Residenza attraverso lo strumento della graduatoria con le seguenti modalità:

- la Casa Residenza deve comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano la disponibilità di posti;
- l'Ufficio di Piano contatta l'utente (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno) seguendo l'ordine della graduatoria e contattando la prima persona che ha espresso, tra le preferenze indicate, la CRA in cui si è reso disponibile il posto letto;
- l'utente (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno) hanno un giorno di tempo per accettare o rinunciare. In entrambi i casi, è necessaria una formalizzazione scritta della decisione;
- dal momento della formalizzazione dell'ingresso, l'utente, anche se e qualora non fosse ancora materialmente trasferibile presso la CRA, è tenuto, ai fini del mantenimento del posto, al versamento della retta nella misura indicata all'interno del Contratto di Servizio,
- l'ingresso in Casa Residenza deve avvenire non oltre i tre giorni successivi all'accettazione;
- l'Ufficio di Piano trasmette alla Casa Residenza tutta la documentazione necessaria in suo possesso riferita all'utente, con particolare riferimento all'esito dell'UVM.

Nel caso in cui l'utente contattato rinunci all'inserimento in Casa Residenza, comunicandone la decisione in forma scritta all'Ufficio di Piano, si procederà a contattare la persona posizionata, all'interno della graduatoria, al posto successivo e che abbia indicato, nelle 3 preferenze consentite, la Casa Residenza presso cui si trova il posto libero.

ART. 9– TRASFERIMENTI, SOSPENSIONI E DIMISSIONI

Non sono possibili, di norma, trasferimenti da una CRA all'altra a richiesta dell'utente (o suoi familiari o congiunti o Amministratore di sostegno).

La sospensione del servizio, con mantenimento del posto, avviene in seguito al ricovero ospedaliero, soggiorni climatici o terapeutici, rientro temporaneo in famiglia, o comunque assenze programmate, come da Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 273/2016. Il periodo di assenza, ad esclusione del ricovero ospedaliero, deve sempre essere concordato col Gestore della Casa Residenza. In caso di mantenimento del posto letto, è previsto il pagamento di una quota della retta secondo quanto disposto nel Contratto di Servizio con la CRA di riferimento.

Le dimissioni dalla Casa Residenza possono avere luogo previa rinuncia da sottoscrivere presso il Servizio Sociale Territoriale di riferimento.

ART. 10 - ONERI E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Le tariffe dei servizi CRA e, pertanto, anche la retta a carico dell'utente, sono determinate dal sistema regionale dell'accREDITamento socio-sanitario.

E' possibile, in presenza di determinate condizioni economiche, che l'ospite richieda al Servizio Sociale territoriale di residenza un contributo economico per concorrere al pagamento della retta, sulla base del proprio ISEE socio sanitario residenziale, secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutti i dati e le informazioni acquisite nel procedimento di richiesta e ammissione al servizio di Casa Residenza Anziani, sono trattati secondo legittimità, correttezza, tutela della dignità e della riservatezza della persona. Ai sensi dell'art. 73 del Codice citato, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento alle attività di cui alla presente disciplina, rientrano tra quelle di rilevante interesse pubblico e pertanto è autorizzato il trattamento anche di dati sensibili e giudiziari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio per fruire del servizio.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE

La presente disciplina entra in vigore il 1 gennaio 2017. Entro il 30 Giugno 2017 saranno rivalutate, secondo i nuovi criteri, le posizioni già presenti nelle graduatorie dei singoli Comuni. Dal 01 Luglio 2017 sarà attiva la nuova graduatoria unica; da quel momento si applicheranno le disposizioni della presente Disciplina. Fino ad allora gli inserimenti in CRA proseguiranno secondo le condizioni e procedure valide prima dell'applicazione della presente Disciplina.